

Corte appello sez. III - Torino, 22/06/2021, n. 727

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione Terza Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.sa Ombretta SALVETTI Presidente

Dott. Fabrizio APRILE Consigliere relatore

Dott.sa Paola FERRARI BRAVO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 764/20 R.G. promossa da:

C.A., elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv.

S. Zambon che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti C.Mineo e D. Perrotta del foro di

Roma, per procura in atti

PARTE APPELLANTE

contro

FONDAZIONE "MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO", in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. F.

Tarocco che la rappresenta edifende per procura in atti

PARTE APPELLATA

Udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/03/2021 con modalità di trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) e 221, co. 4, d.l.n. 34/20 (conv. nella l. n. 77/20).

CONCLUSIONI DELLE PARTIPER PARTE APPELLANTE

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni avversa eccezione, anche d'inammissibilità, in totale riforma della sentenza impugnata (n. 1375/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sez. IV Civile, G.I. Dott.ssa Di Donato, pubblicata il 21 aprile 2020, R.G. n. 5357/2018, non notificata), accertare e dichiarare la liceità della condotta tenuta dal Sig. C.A., per non aver mai travalicato i limiti all'esercizio del diritto di critica.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge".

PER PARTE APPELLATA

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, stante la omessa impugnativa di autonome rationes decidendi della sentenza appellata, idonee a giustificare la decisione di prime cure e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1375/2020 pubblicata il 21 aprile 2020; in subordine e nel merito, respingere integralmente l'appello avversario per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 1375/2020 pubblicata il 21 aprile 2020, occorrendo anche con diversa motivazione; con vittoria di spese ed onorari maggiorati di rimborso spese generali, IVA e CPA".

Oggetto: responsabilità civile.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto d'appello ritualmente notificato, C.A. impugnava la sentenza n. 1375/20 del Tribunale di Torino in data 20-21/04/2020 con cui era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e della reputazione (per il complessivo importo di € 15.000,00, oltre all'ulteriore misura ex art. 614-bis c.p.c.) subito dalla FONDAZIONE "MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO" in conseguenza della pubblicazione in data 17/01/2018 di un video di protesta, accompagnato dal post "Al Museo Egizio ingressi gratuiti per gli arabi. E gli italiani? pagano", sulla pagina Facebook del convenuto, in cui questi, all'epoca leader del "Movimento dei Giovani Padani" affiliato al partito della Lega, criticava aspramente e con tono diffamatorio – inscenando una telefonata in viva voce a un falso centralinista dell'ufficio prenotazioni del Museo Egizio e istigando alla reazione, verbalmente violenta e offensiva, il pubblico dei follower con gli imperativi "Condividiamo questa vergogna" e "Facciamogli sentire cosa ne pensiamo" – l'iniziativa promozionale "Fortunato chi parla arabo", che prevedeva per i cittadini di origine, lingua e cultura araba lo sconto sul biglietto d'ingresso al Museo e che si affermava, falsamente, essere finanziata tramite contributi statali, mentre, in realtà, le opere della FONDAZIONE si sostenevano finanziariamente, tra l'altro, tramite erogazioni non dello Stato, ma della Regione Piemonte, del Comune e della Provincia di Torino. L'appellante (rimasto contumace in primo grado) lamentava, in particolare, che il primo Giudice aveva erroneamente e infondatamente ritenuto:

- che il video integrasse un'artata fake news a portata diffamatoria e offensiva, nonostante esso fosse legittimamente espressivo del diritto di critica politica e, aldilà della dedotta inautenticità della telefonata (in sé irrilevante), non avesse un contenuto falso, in quanto erano perfettamente corrispondenti al vero i termini della campagna promozionale ivi descritti e criticati;

- assolutamente inveritiero il riferimento al fatto che la FONDAZIONE attrice godesse di finanziamenti statali invece che di erogazioni regionali, provinciali e comunali, nonostante la sostanziale equivalenza, nel generico e atecnico significato dell'aggettivo "statale", delle due circostanze;
- lesivamente istigatorie le frasi sovraimpresse sulla schermata video, nonostante esse intendessero semplicemente invitare la cittadinanza torinese e ai simpatizzanti della Lega a esprimere la propria opinione in merito.

Si costituiva la FONDAZIONE "MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO" eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, ribadendo che il centralino del Museo, a causa del video fasullo postato dal convenuto (divenuto presto virale sui social e visualizzato e condiviso da decine di migliaia di persone), era stato letteralmente tempestato da telefonate pesantemente ingiuriose e offensive, e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, con conferma integrale della sentenza gravata.

2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che, al contrario di quanto ritenuto dall'appellata, indica precisamente le parti del provvedimento oggetto di censura, specificai motivi di gravame relativi alle valutazioni effettuate dal primo Giudice (cogliendone e criticandone con sufficiente approssimazione la ratio decidendi) sul materiale probatorio acquisito agli atti di causa e, soprattutto, ha consentito alla controparte di comprendere perfettamente i termini dell'impugnazione e di opporvi una più che adeguata difesa.

3. Venendo al merito, l'appello è complessivamente convincente e meritevole di accoglimento.

3.1. Ritiene questa Corte che l'esercizio, in generale, del diritto di libera espressione e, in particolare, del diritto di critica politica (entrambi garantiti e tutelati dall'art. 21, co. 1, Cost.) possa legittimamente esternarsi anche attraverso il ricorso a una messinscena e, secondo l'espressione dell'appellante, tramite uno sketch (o comunque lo si voglia definire); non deve esserci alcun dubbio, infatti, che l'avverbio "liberamente" posto dalla norma costituzionale a vigoroso presidio della manifestazione del pensiero con ogni "mezzo di diffusione", accolga anche schemi espressivi strutturati su una performance recitativa e drammaturgica.

A tal riguardo, è assolutamente necessario che il criterio di verità (intesa "laicamente" come corrispondenza tra narrazione e accadimento), quale indefettibile presupposto dell'esercizio dei diritti di libera manifestazione del pensiero e di critica politica e quale elemento scriminante un eventuale illecito diffamatorio, sia valutato tenendo ben distinto il contenuto di un determinato messaggio dalle modalità formali e strumentali con cui esso viene comunicato (e criticato). Detto altrimenti, in qualunque meccanismo comunicativo è essenziale distinguere nettamente tra forma della narrazione e contenuto della narrazione,

giacché, in quest'ambito discernitivo, i concetti di verità o di falsità hanno a che fare con il contenuto di un messaggio o di una proposizione, non con le modalità performative tramite le quali essi vengono veicolati: il teorema di Pitagora non smette il suo valore veritativo sia che venga enunciato tramite la dimostrazione euclidea, sia che venga espresso tramite una pantomima o una rappresentazione scenica – almeno fintantoché le modalità performative non manifestino esse stesse un'intrinseca valenza decettiva e ingannevole idonea per sé sola ad alterare, snaturandolo e falsificandolo, il contenuto del messaggio veicolato; quando, cioè, tradotto in termini giuridici, "i fatti riferiti [o rappresentati, n.d.e.] siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà" (Cass. n. 14822/12) e tali, perciò, da escludere la sussistenza di una verità oggettiva suffragante il libero (e civile) esercizio del diritto di espressione e di critica politica.

3.2. In simile prospettiva, è del tutto evidente che il contenuto essenziale del messaggio che C.A. aveva affidato al video postato su Facebook era quello di criticare l'iniziativa promozionale della FONDAZIONE appellata, che prevedeva un sensibile sconto sul biglietto d'ingresso a beneficio dei cittadini di origine, lingua e cultura araba che avessero visitato il Museo Egizio, a differenza di tutti gli altri cittadini, i quali, invece, avrebbero pagato il prezzo intero del biglietto (escluse, ovviamente, le ordinarie riduzioni). Che questacampagna promozionale fosse stata promossa, si articolasse in questi termini e fosse operativa al tempo del post incriminato non sussiste dubbio alcuno, né è stato contestato ex adverso (anche perché incontestabile): il contenuto sostanziale del messaggio corrispondeva a verità e, dunque, nulla poteva essere rimproverato all'appellante, che aveva così legittimamente esercitato il proprio diritto di criticare l'iniziativa di un'importante e prestigiosa agenzia culturale cittadina avente, proprio per questo, un oggettivo impatto sociale e lato sensu politico.

3.3. A quest'ultimo preciso proposito, occorre inquadrare la vicenda di causa nel suo peculiare momento 'storico', rammentando – e non è un particolare secondario, ma, anzi, è abbastanza determinante – che C.A. aveva agito nel contesto e nell'agone della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4/03/2018, nonché quale esponente di vertice di un partito politico di livello nazionale, che ha fatto (legittimamente e democraticamente) del tema dei migranti e delle strategie di accoglienza e integrazione dei cittadini non di origine italiana il "cavallo di battaglia", il leitmotiv (che piaccia o meno) del proprio programma.

Questa osservazione ne autorizza subito un'altra, strettamente collegata e pressoché decisiva nella complessiva valutazione dell'accaduto: il "parlare pubblico" di un personaggio politico (di qualsiasi schieramento, essendo questione "trasversale") si esplicita di norma mediante un linguaggio caratterizzato da tipiche procedure semiotiche

mai completamente scevre delle peculiarità proprie della retorica e dell'oratoria politica, notoriamente finalizzate non solo a convincere razionalmente il corpo elettorale, ma anche a persuaderlo facendo appello alla sua emotività: si tratta, pertanto, di un linguaggio certamente lecito e tollerato nel 'gioco' democratico (qualora non degeneri, ma non è questo il caso, nella pura e gratuita offesa), e, tuttavia, assai spesso sopra le righe, raramente obiettivo, al quale non sono estranee espressioni e slogan ellittici, suggestivi, allusivi, ridondanti, coloriti, esornativi, altisonanti e tendenti sovente a esagerare e a enfatizzare la portata di una certa notizia o di un certo evento d'interesse pubblico quandocì si presti (detto in senso buono) a un'utile "strumentalizzazione" propagandistica.

Ciò, perdipiù, acquista ulteriore intensità quando il "parlar politico" (ormai non più solo rimesso alle tradizionali liturgie comiziali e giornalistiche di un tempo) si piega alla 'logica' comunicativa, inevitabilmente disintermediante, formattata e semplificante, propria dei social media.

4. Alla luce di tali considerazioni, resta da chiedersi se la messinscena della telefonata (neppure originale, costituendo un collaudato topos drammaturgico, specie televisivo) tra C.A. e il fantomatico centralinista della FONDAZIONE appellata (accertato che essa non era mai avvenuta ed era stata, appunto, una banalissima sceneggiata) avesse inciso in maniera apprezzabilmente adulterante e deformante sul contenuto – vero – del messaggio postato su Facebook. La risposta deve essere negativa, in quanto la gag della conversazione telefonica non aveva in alcun modo alterato e perniciosamente compromesso la verità oggettiva del messaggio con essa veicolato e non aveva alcuna potenzialità tale da creare nella mente di chi l'avesse vista e ascoltata una falsa rappresentazione della realtà in ordine – come si è detto – ai termini oggettivi della promozione in favore di "chi parla arabo".

Sarebbe stato invece così se il falso centralinista del Museo avesse callidamente e pretestuosamente aderito e si fosse prestato come ossequiosa e servente "spalla" all'azione polemica dell'interlocutore (cioè dello stesso C.A.) e gli avesse fornito, in risposta alle sue incalzanti domande provocatorie – "Cosa vuol dire arabi, mi scusi?", "E che tipo di sconti fate sugli arabi?", "mentre i cittadini italiani devono invece pagare il biglietto pieno?", e via di questo tono – informazioni tendenziose e non corrispondenti al vero. Ma così non è stato, poiché basta scorrere il testo della telefonata trascritto nella sentenza appellata (pagg. 6-7) per rendersi conto di come il finto (ma anche bravo, recitativamente parlando) operatore telefonico si fosse limitato a dare informazioni e risposte che anche un "vero" centralinista avrebbe dato; questi, infatti, non solo si era tenuto 'neutrale' senza replicare con commenti caustici, di scherno o analogamente polemici, ma aveva anche reso edotto l'interlocutore dei requisiti e degli scopi dell'iniziativa promozionale (veri e incontestati), arrivando addirittura a difenderne la bontà e l'opportunità: "è un mezzo per condividere il ...patrimonio del museo con le genti di origine del paese di quel patrimonio", "queste sono

scelte che comunque ha preso il direttore del museo che possono essere condivise o no o meno e non spetta a me, né a lei penso", "senza gli arabi non avremmo praticamente il museo, anche questo è da riconoscere" – considerazione, quest'ultima, talmente esatta dal punto di vista storico (considerate le origini del Museo Egizio di Torino e le acquisizioni dei suoi favolosi reperti archeologici) che solo una cialtronesca ignoranza non avrebbe sottoscritto e condiviso e che, per una curiosa e inattesa eterogenesi dei fini, aveva finito con il sedare la stessa vis polemica dell'interlocutore; e rimane perciò misterioso dove risieda l'"impunito avallo" del falso centralinista che neppure l'appellata (che pure ha ritenuto di coglierlo nelle sue parole: comparsa, pag. 34) ha saputo precisare. Dunque, un espediente certamente non "vero" ma (manzonianamente parlando) "verosimile", sicché, per questa via, era pure del tutto ininfluenza che il video postato non desse avviso del suo carattere inautentico.

In tutta evidenza, quelle pronunciate dal finto operatore telefonico, nella sceneggiatura 'tensionale' e dialogica dello sketch, si ponevano come efficace contrappunto delle affermazioni altrui e a giustificazione dell'iniziativa promozionale del Museo, tanto che l'unico che restava a criticarla – peraltro, con un linguaggio sì rude e polemico e a tratti sarcastico, ma di certo mai offensivo, ingiurioso e turpiloquiale – era solo il falso interlocutore (C.A.), che, nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, riteneva l'iniziativa, a suo dire, alla stregua di un'ingiusta discriminazione a danno dei cittadini "italiani", intesi non in senso "etnico" (che sarebbe stato, questo sì, intollerabile e inaccettabile), ma quali cittadini non di origine, lingua e cultura araba. L'escamotage della falsa telefonata aveva solo contribuito a vestire in guisa, per così dire, "iper-realistica" il messaggio critico ivi espresso, ma in nulla aveva interferito, distorcendolo, sul suo contenuto: il falso centralinista aveva dato informazioni oggettivamente veritiere e il simulato interlocutore le aveva criticate (condivisibilmente o meno), com'era suo sacrosanto diritto.

Non si vede davvero, in sintesi, come l'artato ricorso a una falsa conversazione telefonica – falsa nel senso che non era mai intercorsa con un autentico (anzi, con un'autentica, visto che il personale era composto di sole donne) centralinista del Museo Egizio – fosse in sé illegittimo e potesse avere arrecato offesa e pregiudizio all'immagine, al buon nome e al "marchio" della FONDAZIONE appellata, se, addirittura, la bontà della sua iniziativa era stata affermata dallo stesso centralinista, che, in qualche modo, rappresentava l'ente museale (nella farsa) dall'altro lato della (finta) cornetta; non s'intende neppure come ciò possa avere rappresentato una fake news, se è vero che è tale una notizia (ossia un fatto, non una rappresentazione di un fatto) fasulla, infondata, inventata e offerta in forma ingannevole o distorta – caratteri, come si è detto, del tutto inesistenti nel caso qui in esame.

5. Non è neppure condivisibile, come invece inteso dal primo Giudice, che "il messaggio principale veicolato dal C.A. nel video in esame, ossia che il museo è finanziato dai contribuenti cittadini italiani e con i soldi degli italiani si pagano ingressi gratuiti agli arabi, e sul quale viene ripetutamente posto l'accento al fine evidente di scatenare l'indignazione del visualizzatore, non corrisponde alla realtà dei fatti", dato che il video incriminato era stato montato "con lo scopo di arrecare danno al Museo e gettare fango sull'attività svolta dall'ente, ponendo l'accento sull'utilizzo dei soldi dei cittadini italiani per agevolare "gli arabi" e così attribuendo al Museo una finalità discriminatoria a danno degli italiani sulla base del falso presupposto dell'uso dei soldi di tutti i contribuenti italiani" (sentenza, pagg. 15 e 16).

5.1. E' bene preliminarmente riflettere sul fatto (forse banale, ma da non tacere) che qualunque iniziativa promozionale, per definizione e bono sensu, è scientemente "discriminatoria", e non può essere altrimenti: si promuove, appunto, una determinata attività o una determinata categoria di persone e se ne esclude e se ne lascia indietro un'altra. Ad esempio, è una "discriminazione" (sempre in senso buono, anche se nessunomai, a quanto consta, si è mai indignato e scandalizzato) che nel giorno della festa della donna, musei, cinema, teatri, discoteche e ristoranti prevedano sconti o ingressi gratis per le sole avventrici di sesso femminile, a scapito dei "cittadini" maschi.

Questo per dire che corrisponde al vero che l'iniziativa promozionale del Museo, in questo specifico senso letterale, fosse "discriminatoria", e non s'intende perché questo (pur nel rispetto delle legittime prerogative dell'amministrazione museale, che ha l'altrettanto sacrosanto diritto di fare tutte le promozioni che vuole) dovesse essere necessariamente approvato da tutti e non potesse essere criticato da nessuno; anche a fronte del fatto (tutt'altro che irrilevante, se si considera che l'oggetto della presente vertenza è una presunta diffamazione con lesione ex art. 595 c.p. alla reputazione del soggetto passivo) che C.A. non se l'era affatto presa direttamente con il Museo Egizio o con la FONDAZIONE appellata in quanto tali, facendoli in sé oggetto di offesa, ingiuria, vilipendio di attacchi personali, ma aveva espresso la propria indignazione per la portata "discriminatoria" (nel senso letterale e figurato suddetto) dell'iniziativa promozionale – cosache nulla aveva a che vedere con la reputazione dell'ente appellato.

Ciò è tanto vero che anche il decreto di archiviazione del G.I.P. di Torino del 14/05/2018, con limpida e sintetica prosa, non ha avuto dubbi nell'escludere che "la condotta dell'indagato sia mai trasbordata nell'offesa "personale" e gratuita ai danni della opponente Fondazione, il servizio realizzato dallo stesso intendeva criticare, con toni sicuramente fortie provocatori, l'iniziativa "fortunato chi parla arabo". La formula utilizzata dal C.A. per realizzare il video [...] non sposta i termini della questione e serve a criticare aspramente, in chiave politica, la scelta della promozione sui biglietti per i cittadini arabi, fatto vero che

viene pubblicizzato senza mai superare il perimetro dell'esercizio del diritto di critica" (lesottolineature sono dell'estensore).

5.2. Tutto ciò ulteriormente premesso e chiarito, la "finalità discriminatoria" che il primo Giudice ha ritenuto di scorgere nella condotta del convenuto, come si è già detto, era fondata su una considerazione non "etnica" (neppure parte appellata si spinge ad affermare che il video avesse un contenuto tout court razzista), ma, per così dire, di 'capacità contributiva', nel senso che i "cittadini italiani", pur pagando regolarmente le tasse, ciononostante sarebbero entrati a prezzo pieno al Museo, mentre i "cittadini arabi", pur senza pagare le tasse, ciononostante vi sarebbero entrati gratis. In realtà, non era proprio così, e infatti:

a) nella conversazione telefonica il falso centralinista è molto chiaro nel dire non che i "cittadini arabi" entravano gratis, ma che si trattava di un'agevolazione tariffaria, ossia che "si è previsto che se siete in due a entrare il secondo non paga un ingresso omaggio" e che "per i cittadini italiani, a meno che non si tratti di pensionati o studenti, non è prevista nessuna agevolazione"; in ogni caso, era comunque vero, come si spiega nel video, che in una coppia di cittadini di origine, lingua e cultura araba, uno dei componenti sarebbe entrato "a gratis", per dirla con l'appellante;

b) nel video, inoltre, era pronunciata la frase "Io però forse quel museo lì un po' lo pago e anche i cittadini italiani danno i loro contributi per pagarvi lo stipendio a voi" contenente, ossia, la congiunzione "anche" (non sottolineata dall'appellata a pag. 34 della comparsa costitutiva, a differenza del resto della frase, né colta dal primo Giudice), per dire che i "cittadini italiani", come quelli arabi, pur pagando le tasse (e contribuendo così alla formazione dello stipendio dei dipendenti del Museo), ciononostante non avrebbero goduto di alcuna agevolazione per la visita;

c) anche concedendo che il messaggio avesse un contenuto del genere, esso – lo si è già detto – non aveva realizzato un attacco personale all'ente museale, ma aveva integrato una critica (certamente enfaticizzata e "populisticamente" semplificata, ma non per questo illegittima) alla "discriminazione" operata a scapito dei cittadini non di origine, lingua e cultura araba.

6. E', infine, del tutto speciosa (quasi al limite dell'artificio nominalistico, del gioco di parole e dei sinonimi) la forzata antitesi tra contributi statali ed erogazioni regionali, provinciali e comunali; risulta fin troppo palese come l'appellante, anche in questo caso, nella già descritta semplificazione retorica funzionale alla propaganda elettorale (i cui destinatari non erano di certo raffinati esperti di contabilità pubblica e di diritto amministrativo e finanziario), non si fosse ispirato all'art. 114, co. 1, Cost. (ove lo Stato è giustapposto agli altri enti territoriali), ma avesse attribuito all'aggettivo "statale" lo stesso significato di "pubblico" (a prescindere dall'esatta qualificazione tecnico-giuridica del soggetto erogatore)

e, in questo senso, non c'è dubbio alcuno (aldilà, si è detto, delle mere questioni lessicali o delle modalità operative con cui avvengono le erogazioni) che il Museo Egizio si finanzi, tral'altro, con soldi pubblici.

7. All'esito di questo percorso argomentativo e così contestualizzata l'intera vicenda di causa, diventa perfettamente contenute e coerente anche tutto il contesto verbale di contorno ("Al Museo Egizio ingressi gratuiti per gli arabi. E gli italiani? pagano", "Condividiamo questa vergogna", "Facciamogli sentire cose ne pensiamo"); non c'è nulla di offensivo nel definire "vergognosa" un'iniziativa che, secondo l'opinione di C.A. (condivisibile o no che fosse), costituiva una "discriminazione" a danno dei "cittadini italiani", quelli, cioè (fuori dalle richiamate semplificazioni del public speech politico), non di origine, lingua e cultura araba.

Se, poi, il "Facciamogli sentire cose ne pensiamo" era stato messo in pratica da qualche stupido hater con un incivile e scellerato florilegio di ingiurie, contumelie, minacce e offese telefoniche e telematiche alla volta della FONDAZIONE appellata, non si vede (se non immaginando un'implausibile forma di responsabilità oggettiva di un politico nei confronti dei suoi sostenitori) perché di questo dovesse rispondere personalmente C.A., che, tra l'altro, non aveva per nulla incitato a offendere la controparte, né l'invito in sé poteva essere letto e interpretato come un'istigazione all'odio; oltretutto, parte appellata ha fornito un ordinato elenco delle feroci telefonate ricevute, tutte corredate con il nome e cognome del relativo autore, sicché, tutt'al più, sarebbe bastato denunciare penalmente i singoli responsabili dell'infamia, piuttosto che citare in giudizio il loro presunto remoto istigatore.

8. Per tutte le superiori ragioni (che assorbono ogni altra questione ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio) l'appello deve essere accolto e la sentenza interamente riformata (compresa la parte che dispone la misura ex art. 614-bis c.p.c.); ciò, tuttavia, non comporta – a giudizio di questa Corte – la condanna dell'appellata al rimborso delle spese del presente grado d'appello (in primo grado il convenuto era rimasto contumace), che si ritiene debbano essere interamente compensate, in considerazione, da un lato, dell'inedita peculiarità della vicenda e, dall'altro, del complessivo contegno di C.A., il quale, tra l'altro, ancora nell'intervista al quotidiano "La Stampa" del 19/01/2018 (due giorni dopo la pubblicazione del video), aveva sostenuto l'insostenibile autenticità della sceneggiata telefonica (rivelatasi poi tale), addirittura arrivando a giustificarsi in merito con inconsistenti premure di tutela della privacy del fantomatico centralinista (atto d'appello, pag. 16).

Per le medesime ragioni, si ritiene equo che anche le spese della c.t.u. siano sopportate nella misura del 50% da entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione ed educazione respinta, così definitivamente pronunciando;

in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1375/20 del Tribunale di Torino in data 20-21/04/2020;

rigetta la domanda avanzata dalla FONDAZIONE "MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO" contro C.A.;

dichiara non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio e compensa interamente quelle del presente grado d'appello;

pone definitivamente le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 24/10/2019, a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 9/06/2021 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.